



**A.S.L. TO4**  
Azienda Sanitaria Locale

Polizza N° 0225.5104036.82

**CIG 5864976B4B**

**POLIZZA  
INCENDIO**

<b>Tra:</b>	<b>A.S.L. TO4</b>
<b>Partita I.V.A.:</b>	<b>09736160012</b>
<b>con sede in :</b>	<b>VIA PO 11- 10034 Chivasso (TO)</b>
<b>e la Compagnia Assicuratrice:</b>	<b>UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A.</b>
<b>Broker :</b>	<b>Marsh S.p.A.</b>
<b>Decorrenza della copertura :</b>	<b>Ore 24:00 del 31/12/2014</b>
<b>Scadenza della copertura :</b>	<b>Ore 24:00 del 31/12/2019</b>
<b>Frazionamento :</b>	<b>Annuale</b>
<b>Scadenze annuali:</b>	<b>Ore 24:00 del 31/12 di ogni anno</b>
<b>Tacito rinnovo:</b>	<b>NO</b>

## PARTITE ASSICURATE ASL TO4

La presente polizza ha per oggetto l'assicurazione contro i danni materiali e diretti arrecati da incendio ed altri eventi come risulta dalle Condizioni Generali di Assicurazione e/o Garanzie Complementari e/o Garanzie Eventi Speciali come in appresso specificate.

Ciò premesso si assicura:

- 1) Patrimonio Immobiliare € 425.197.900,00
- 2) Patrimonio Mobiliare € 72.200.000,00
- 3) Mercì € 3.900.000,00
- 4) Rischio locativo € 5.752.900,00
- 5) Indennità aggiuntiva 10% su partite 1-2-3 € 50.129.790,00
- 5a) Indennità aggiuntiva 10% su partita 4 € 575.290,00
- 6) Ricorso terzi € 2.600.000,00
- 7) Ordinanze di autorità, oneri di urbanizzazione ed altri costi

## LIMITE DI INDENNIZZO (OVE NON PRECISATO IL "LIMITE PER ANNO", IL LIMITE INDICATO DEVE INTENDERSI PER SINISTRO)

Il massimo risarcimento per sinistro e per anno deve intendersi pari ad € 60.000.000,00 (Euro Sessantamiliardi/00)

**Ogni e qualunque evento salvo dove diversamente previsto: franchigia € 20.000**

**Eventi sociopolitici:** Limite di indennizzo 60%. Massimo risarcimento per sinistro e per anno € 20.000.000

**Eventi atmosferici:** Limite di indennizzo 50% del valore della singola ubicazione.

**Smottamenti, franamenti, cedimenti del terreno e caduta massi:** Massimo risarcimento per sinistro e per anno € 750.000

**Inondazioni, alluvioni allagamenti:** Limite del 40% del valore della singola ubicazione. Massimo risarcimento per sinistro e per anno e per il complesso delle ubicazioni € 2.000.000.

**Grandine:** Massimo risarcimento per sinistro e per anno e per il complesso delle ubicazioni € 500.000.

**Sovraccarico neve:** Limite di indennizzo 50% del valore della singola ubicazione. Massimo risarcimento per sinistro e per anno e per il complesso delle ubicazioni € 1.000.000.

**Terremoto:** Limite del 50% del valore della singola ubicazione. Massimo risarcimento per sinistro e per anno e per il complesso delle ubicazioni € 10.000.000

**Fenomeno elettrico:** € 52.000,00 per sinistro € 310.000,00 per anno

**Merci in refrigerazione:** limite € 100.000,00 per sinistro € 600.000,00 per anno  
**Ordinanza autorità, oneri di urbanizzazione:** limite di indennizzo € 1.000.000  
**Cose di dipendenti e di Terzi** € 520.000,00  
**Cose assicurate a condizioni speciali** € 260.000,00  
**Ricorso Terzi** € 2.600.000,00  
**Onorari periti** 5% dell'ammontare del danno  
**Danni alle lastre** € 35.000,00 per sinistro  
**Ricerca e riparazione del guasto** € 26.000,00 per sinistro € 104.000,00 per anno  
**Rigurgiti acque di scarico** € 52.000,00 per sinistro € 206.600,00 per anno  
**Dispersione liquidi** € 50.000,00  
**Ricostruzione archivi** € 310.000,00 per anno

### SCOPERTI E FRANCHIGIE

**Eventi sociopolitici:** scoperto 10% minimo € 25.000  
**Eventi atmosferici:** scoperto 10% minimo € 10.000 per singolo fabbricato e relativo contenuto colpiti da sinistro.  
**Smottamenti, franamenti, cedimenti del terreno e caduta massi:** scoperto 10% minimo € 20.000.  
**Inondazioni, alluvioni allagamenti:** scoperto 20% con minimo € 30.000 per singolo fabbricato e relativo contenuto colpiti da sinistro.  
**Grandine:** scoperto 10% minimo € 20.000 per singolo fabbricato e relativo contenuto colpiti da sinistro.  
**Sovraccarico neve:** scoperto 10% con minimo € 20.000 del valore del singolo fabbricato e relativo contenuto colpiti da sinistro.  
**Terremoto:** scoperto 10% con minimo di € 20.000 per singolo fabbricato e relativo contenuto colpiti da sinistro.  
**Urto veicoli** franchigia € 2500,00  
**Fumo** franchigia € 500,00  
**Fenomeno elettrico** scoperto 10% con il minimo di € 5.000,00  
**Acqua condotta** franchigia € 500,00  
**Acqua piovana:** scoperto 10% minimo € 2.500  
**Colaggio attrezzature antincendio:** franchigia € 2.000  
**Ricerca guasti** franchigia € 5000,00  
**Merci in refrigerazione** franchigia € 10.000,00  
**Dispersione liquidi** franchigia € 500,00  
**Rigurgiti acque di scarico** franchigia € 1.000,00

## DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato.

### Relative all' assicurazione in generale

- per ASSICURAZIONE : il contratto di assicurazione;
- per POLIZZA : il documento che prova l' assicurazione;
- per CONTRAENTE : il soggetto che stipula l' assicurazione;
- per ASSICURATO : il soggetto il cui interesse è protetto dall' assicurazione;
- per SOCIETA' : l' impresa assicuratrice;
- per PREMIO : la somma dovuta dal Contraente alla Società;
- per RISCHIO : la probabilità che si verifichi il sinistro e l' entità dei danni che possono derivarne;
- per SINISTRO : il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
- per INDENNIZZO : la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
- per BROKER: Marsh S.p.A.

## SPECIFICHE PER L' ASSICURAZIONE INCENDIO

### Art. 1 - Incendio

Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

### Art. 2 - Esplosione

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura o pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

### Art. 3 - Scoppio

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d' ariete" non sono considerati scoppio.

### Art. 4 - Fabbricato

L' intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, variamente elevata compresi fissi, infissi ed opere di fondazione od interrati, impianti idrici ed igienici, sanitari, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d' aria, di segnalazione, di comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione, affreschi e statue non aventi valore artistico, escluso solo quanto compreso nelle definizioni di macchinario, attrezzature, arredamento.

**Art. 5 - Macchinario / attrezzature**

Macchine, impianti, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, impianti e mezzi di sollevamento, impianti ed attrezzature di pesa, nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A., apparecchiature di segnalazione e comunicazione, impianti/attrezzature, anche elettroniche, non indicati sotto la denominazione fabbricato, serbatoi metallici e tubazioni.

**Art. 6 - Arredamento**

Mobiliario e arredamento, cancelleria, registri, stampati, macchine per ufficio, indumenti, biancheria.

**Art. 7 - Merci**

Materie prime, medicinali, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'industria, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, comprese le imposte di fabbricazione e i diritti doganali, plasma e similari, vaccini (anche su mezzi mobili tipo ambulanza) ed esclusi esplodenti, infiammabili e merci speciali.

**Art. 8 - Esplosivi**

Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:

- a) a contatto con l'aria o con l'acqua, a condizioni normali danno luogo ad esplosione;
- b) per azione meccanica o termica esplodono; e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R. D. nr. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.

**Art. 9 - Infiammabili**

Sostanze e prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35 gradi centesimali) non classificabili "esplosivi" che rispondono alle seguenti caratteristiche:

Tipo A

- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 21 gradi C;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente si infiammano.

Tipo B

- liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore ai 21 gradi C e inferiore a 55 gradi C.

Tipo C

- liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 55 gradi C e inferiore a 100 gradi C;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977, allegato V.

Si conviene la seguente equivalenza: 10 Kg. di infiammabili di tipo A equivalgono a 100 Kg. di infiammabili di tipo B o a 400 Kg. di infiammabili di tipo C.

**Art. 10 - Merci Speciali**

Si denominano convenzionalmente "merci speciali" le seguenti :

D1 - polveri, trucioli o spugna di : alluminio, bronzo di alluminio, bronzo, magnesio, titanio, zirconio, afnio, torio, tungsteno, uranio, celluloidi (grezza ed oggetti di), materie plastiche

espanso o alveolari, imballaggi in materia plastica espansa o alveolare (eccezionati quelli racchiusi nella confezione delle merci), espansite e sughero grezzo;

D2 - se non in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone, schiuma di lattice, gomma spugna o microporosa, cotone idrofilo, ovatte, cottoni sodi;

D3 - se in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone, cascami tessili, ritagli di tessuti, stracci, stracciati, sfilacciati, garnettati, filetti, esclusi quelli contenenti lana per almeno l' 80%, ovatte sintetiche, piume o piumino.

Si conviene la seguente equivalenza: 100 Kg. di merci speciali di categoria D1 equivalgono a 300 Kg. di merci speciali di categoria D2 a 500 Kg. di merci speciali di categoria D3.

#### **Art. 11 - Incombustibilità**

Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750 gradi C non danno luogo a manifestazione di fiamma nè a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell' Interno.

#### **Art. 12 - Tetto - Copertura - Solai**

- Tetto : il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese le relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene);

- Copertura : il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti;

- Solai : il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.

#### **Art. 13 - Muro Pieno**

E' il muro senza aperture, elevato da terra a tetto, costruiti in calcestruzzo, laterizio, di spessore non inferiore a 13 cm. od in conglomerati incombustibili naturali od artificiali od in pietre, di spessore non inferiore a 20 cm. Sono ammessi : i pannelli in vetrocemento armato a doppia parete facenti corpo la muratura; le aperture minime per il passaggio degli alberi di trasmissione, delle condutture elettriche e dei condotti fluidi; le aperture, in numero non superiore ad una per piano purchè presidiate da serramenti interamente metallici e privi di luci.

#### **Art. 14 - Contenitore antincendio**

Mobile a doppia parete in lamiera di acciaio intercapedine riempita con speciali isolanti, non deteriorabili col tempo.

Esso deve avere una struttura compatta, indeformabile; i perimetri dei battenti e le testate dei cassetti devono presentare un incastro rompi-fiamma; nel caso di classificatore ogni cassetto deve risultare separato dall' altro da un diaframma di separazione anch' esso in speciale materiale isolante per rendere ciascun cassetto una unità a sè stante. Tutte le chiusure devono essere del tipo a scatto automatico.

Ogni contenitore antincendio deve essere corredato di un certificato comprovante le prove di collaudo alle quali è stato sottoposto.

#### **Art. 15 - Enti all' aperto**

Gli Assicuratori prendono atto che parte dei macchinari e delle merci possono essere all' aperto, per loro naturale destinazione.

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE NORME CHE REGOLANO L' ASSICURAZIONE IN GENERALE

### Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell' Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all' indennizzo nonché la stessa cessazione dell' assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Il Contraente o l' Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all' indennizzo nonché la stessa cessazione dell' assicurazione ai sensi dell' art. 1898 del C.C. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta alla riduzione immediata del premio e delle rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell' Assicurato, a parziale deroga dell' art. 1897 del C.C. rinunciando altresì al relativo diritto di recesso.

Tuttavia la mancata comunicazione da parte del Contraente e dell' Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all' atto della stipulazione della polizza o durante il corso della stessa, non comporteranno decadenza del diritto di risarcimento nè riduzione dello stesso, sempre che tali omissioni ed inesattezze siano avvenute in buona fede.

### Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia: CLAUSOLA NON DEROGABILE

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza sempre che il pagamento del premio o della prima rata di premio avvenga, in deroga all'art. 1901 c.c., entro 60 giorni dalla data sopra citata.

Ai sensi dell'art. 48bis del DPR 602/1973 la Società da atto che:

-l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;

-il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

I premi devono essere pagati all' Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi l' assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dopo le ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del C.C. Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art. 1901 c.c., vale anche qualora il Contraente si avvalga della facoltà di rinnovazione o proroga.

**Art. 2a – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla Legge n. 136/2010**

a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

c) L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

d) Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva.

La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

**Art. 3 - Modifiche dell' assicurazione**

Le eventuali modificazioni dell' assicurazione devono essere provate per iscritto.

**Art. 3a – Variazioni di polizza**

Eventuali variazioni non rientranti nella condizione di regolabilità di polizza ( rif. condizione particolare Copertura automatica nuovi enti e regolamento premio ed Assicurazione con dichiarazione di valore) che comportano aumenti di premio ( a titolo esemplificativo e non limitativo inserimento di una nuova partita assicurata, inclusione di nuove garanzie ecc.. ), si ritengono operanti dalla decorrenza richiesta, fermo il pagamento del relativo premio entro 60 giorni dalla ricezione dell'appendice di variazione formalmente ritenuta corretta.

**Art. 4 - Revisione del prezzo e recesso anticipato in corso di contratto**

Le parti prendono e danno reciprocamente atto che durante il decorso del rapporto contrattuale, si potrà addivenire ad una revisione delle condizioni normative e di premio indicate in polizza, laddove ricorrano elementi idonei a giustificare una loro variazione.

La revisione del prezzo è consentita al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

-in caso di aggravamento del rischio tale per cui, se fosse stato conosciuto al momento della conclusione del contratto, la Società avrebbe consentito l'Assicurazione ad un premio più elevato,

-nel caso in cui l'ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati, risulti eccedere l'ammontare del premio al netto delle imposte pagato dal Contraente per il medesimo periodo di oltre il 10%.

La revisione del prezzo può essere richiesta dalla Società con un preavviso non inferiore a 60 giorni. Il Contraente avrà la facoltà di accettare o rifiutare la richiesta di revisione del prezzo, sulla base di un'istruttoria condotta tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 4, lettera c) e comma 5 del "Codice degli Appalti". Qualora il Contraente, in esito a tale indagine, comunichi di rifiutare l'applicazione dell'incremento di premio richiesto, il contratto si intenderà risolto di diritto, decorsi 90 giorni dalla data della predetta comunicazione di richiesta di revisione del prezzo da parte della Società.

La Società ha inoltre facoltà di recedere dall'Assicurazione al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

-in caso di aggravamento del rischio tale per cui, se fosse esistito o fosse stato conosciuto al momento di conclusione del contratto la Società non avrebbe consentito l'Assicurazione,

-nel caso in cui l'ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati, risulti eccedere l'ammontare del premio al netto delle imposte pagato dal Contraente per il medesimo periodo di oltre il 50%.

Ricorrendo tale circostanza la Società ha facoltà di recedere dal contratto, con preavviso di 90 giorni da darsi con lettera raccomandata, il cui computo decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente.

In ogni caso, dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno comunque facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 90 giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 90 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente.

Nei casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso.

Resta inteso che, in caso di recesso della Società o del Contraente dal presente contratto, tale recesso si intenderà esteso a tutti i contratti in corso con la Società aggiudicati a fronte del medesimo lotto".

#### **Art. 5 - Naturale scadenza e durata del contratto**

Resta convenuto e pattuito che il presente contratto si intende stipulato per la durata indicata in frontespizio senza clausola di tacito rinnovo alla scadenza finale, rinnovabile alla scadenza con espressa dichiarazione del contraente e previo accordo fra le parti, fermo comunque il rispetto delle disposizioni legislative in essere alla scadenza di polizza in materia di rinnovo dei contratti.

Il Contraente ha comunque la facoltà di rescindere la polizza ad ogni scadenza annuale, sempre con preavviso di almeno 90 giorni.

È fatto comunque salvo l'obbligo della Società di continuare il servizio alle condizioni e modalità di aggiudicazione/rinnovo fino a quando il Contraente non avrà provveduto alla stipula di un nuovo contratto.

Tale obbligo non potrà protrarsi oltre 180 giorni dalla scadenza del contratto originario o dei relativi rinnovi o dalla cessazione in caso di recesso anticipato per qualunque motivo; il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza per ogni giorno di copertura.

#### **Art. 6 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

#### **Art. 7 - Rinvio alle norme di legge**

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di Legge interne e comunitarie (art. 180 Capo VI del D. Lgs. 209/2005 e s.m.i.).

#### **Art. 8 - Foro competente**

Per la soluzione di ogni controversia dipendente da questo contratto, le Parti eleggono come foro competente quello del luogo dove ha sede il Contraente.

### **NORME CHE REGOLANO L' ASSICURAZIONE INCENDIO**

#### **Art. 9 - Oggetto dell' assicurazione**

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da :

- incendio, anche se prodotto da autocombustione alle cose assicurate o da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso e accidentale degli impianti per la produzione di calore facenti parte dell'Azienda;
- fulmine;
- esplosione e scoppio;
- caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate.

La Società indennizza altresì:

- i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento, di condizionamento di refrigerazione, da colaggio o fuoriuscita di liquidi o fluidi, purchè conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell' ambito di 20 m. da esse;
- i guasti causati alle cose assicurate per ordine delle Autorità, nonché quelli prodotti dall'Assicurato o da terzi, allo scopo di impedire o arrestare l' incendio, compresi i danni causati dagli impianti fissi di estinzione.
- Spese demolizione e sgombero e rimozione/ricollocaimento beni mobili.

L'assicurazione si estende alle spese necessarie per demolire, sgomberare, smaltire e trasportare al più idoneo scarico i residui del sinistro nonché quelle di rimozione, ricollocaimento, smontaggio, svuotamento, decontaminazione e collaudo degli oggetti assicurati, ancorchè non danneggiati, nel caso in cui tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni dei locali occupati dall' assicurato, resesi necessarie a seguito di un sinistro indennizzabile a termini della presente polizza.

Si ritengono comprese anche tutte le garanzie indicate come complementari, eventi speciali, catastrofali ecc. e ciò fino alla concorrenza del 10% del danno.

Si intendono altresì comprese le spese relative alle operazioni di decontaminazione, disinquinamento o trattamento speciale dei residui stessi.

#### **Art. 10 - Esclusioni**

Sono esclusi i danni :

- a) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell' atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l' Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) causati con dolo del Contraente o dell' Assicurato;
- c) causati da eruzioni vulcaniche;
- d) di smarrimento delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l' assicurazione;
- e) alle sole parti usurate, corrose o difettose, degli apparecchi e degli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio;
- f) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l' assicurazione;
- g) indiretti quali cambiamenti di costruzione, di mancata locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- h) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.

Nel caso poi nei derivi altro danno risarcibile ai sensi della presente polizza, la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non altrimenti escluso.

#### **Art. 11 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza**

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all' accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L' accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l' Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L' indennizzo liquidato a termini di polizza, non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell' interesse assicurato.

#### **Art. 12 - Ispezione delle cose assicurate**

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il Contraente o l' Assicurato ha l' obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

#### **Art. 13 - Obblighi in caso di sinistro**

In caso di sinistro il Contraente o l' Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla Legge ai sensi dell' art. 1914 C.C. ;

b) darle avviso all' Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza l'ufficio competente dell'Asl ai sensi dell' art. 1913 c.c.;

c) fare, nei 30 giorni successivi, dichiarazione scritta all' Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;

d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;

e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

L' inadempimento di uno degli obblighi di cui ai punti a) e b) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all' indennizzo ai sensi dell' art. 1915 C.C.

Fermo quanto sopra e specialmente fermo l'obbligo da parte dell'Assicurato di conservare gli avanzi e le tracce del sinistro, è concesso all'Assicurato stesso di poter proseguire nella sua attività senza dover attendere le operazioni peritali e senza che questo possa portare pregiudizio alcuno al suo diritto al risarcimento dei danni.

#### **Art. 14 - Esagerazione dolosa del danno**

Il Contraente o l' Assicurato che esagera dolosamente l' ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all' indennizzo.

#### **Art. 15 - Procedura per la valutazione del danno**

L' ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

a) direttamente dalla Società, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure a richiesta di una delle Parti:

b) tra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

#### **Art. 16 - Mandato dei Periti**

I Periti devono:

1) indagare su circostanza, natura, causa e modalità del sinistro;

2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 13;

3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui alla clausola "Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo";

4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio e demolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 15b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di Perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

#### **Art. 17 - Assicurazione parziale**

Se dalle stime fatte con le norme della condizione particolare "assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo" risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

#### **Art. 18 - Assicurazioni presso diversi Assicuratori**

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare le altre eventuali assicurazioni in corso con altre Società.

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi, escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'Assicuratore insolvente, superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.

#### **Art. 19 - Limite massimo dell'indennizzo**

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

#### **Art. 20- Pagamento dell'indennizzo**

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall' art. 10 b.

L'assicurato ha diritto di ottenere il pagamento dell'indennizzo anche in mancanza di chiusura di istruttoria, se aperta, purchè presenti fideiussione bancaria o assicurativa con cui si impegna a restituire l'importo corrisposto dalla Società maggiorato degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusura di istruttoria o dalla sentenza penale definitiva risulti una causa di decadenza della garanzia.

### OGGETTO DELL' ASSICURAZIONE

La presente polizza ha per oggetto i beni costituenti l' intero patrimonio mobiliare ed immobiliare, sia di proprietà, che in uso, locazione, conduzione, comodato precario, custodia e deposito o a qualsiasi altro titolo presso l' assicurato, comunque dislocati e risultanti dai documenti degli uffici tecnici e patrimoniali della Contraente che si impegna ad esibirli a richiesta della Società.

Per i fabbricati s' intende:

- fabbricati o porzioni di essi, anche in corso di costruzione, e/o ristrutturazione, comunque costruiti, compresi eventuali alloggi prefabbricati.

Devono ritenersi altresì compresi i cunicoli, le gallerie di comunicazione sotterranea fra i vari corpi del fabbricato, i locali interrati e di sostegno, le ciminiere, i serbatoi non metallici anche pensili, le tettoie, le recinzioni, le opere assimilabili, per le loro caratteristiche, a costruzioni civili.

L'assicurazione della porzione di fabbricato comprende anche la quota ad essa relativa delle parti di fabbricato costituenti proprietà comune.

Per patrimonio mobiliare s' intende:

- macchinario, attrezzature, arredamento, macchine da ufficio (meccaniche, elettriche, elettroniche), archivi, documenti e registri, apparecchiature e strumentario tecnico, sanitario, diagnostico, attrezzature ed impianti tecnico-economici e quant'altro inerente l'attività ospedaliera, ambulatoriale, attrezzature e impianti tecnico-economici, di prevenzione, comunque ricomprese tra quelle istituzionali dell'Asl con l' esclusione soltanto di :

- quanto definito alla voce Fabbricati

- veicoli iscritti al P.R.A.

Per merci s'intende:

- merci infiammabili, merci speciali, farmaci e tutto quanto non compreso alle definizioni di Fabbricati, Macchinari, Attrezzature e Arredamento.

La Società dà e prende atto che possono esistere infiammabili, esplosivi e/o merci speciali nelle quantità necessarie all'attività svolta.

Si precisa che nella partita Patrimonio Mobiliare non è comunque compreso tutto quanto assicurato con polizza elettronica (ove si verifica l'esistenza del contratto).

### PRECISAZIONI

a) Viene stabilito che, ad eccezione di quanto escluso alla voce Patrimonio Mobiliare e di quanto diversamente assicurato, in caso di sinistro tutto quanto si trova nell' ambito dei complessi, deve intendersi assicurato, compresi quindi gli enti di proprietà dei dipendenti.

Viene convenuto che, qualora in caso di sinistro, una determinata cosa od un determinato oggetto non trovassero precisa collocazione in una delle partite della presente polizza, o che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita Patrimonio Mobiliare.

b) Gli impianti e le attrezzature detenuti a titolo di locazione finanziaria (leasing), qualora siano già assicurati dal locatore con contratto contenente clausola di rinuncia alla rivalsa nei confronti del conduttore, dovranno essere garantiti sino alla concorrenza dell'importo pari alla quota di capitale già versata mediante i canoni pagati al momento del sinistro.

Qualora il contratto già stipulato dal locatore preveda la rivalsa nei confronti del conduttore o nel caso in cui gli impianti e le attrezzature non siano già assicurate dal locatore, la garanzia dovrà essere estesa all'intero valore a nuovo dei beni.

c) Senza espressa dichiarazione in Polizza e senza attribuzione di valore si intendono compresi in polizza e quindi in garanzia le cose (a titolo esemplificativo e non limitativo oggetti in genere e vestiario) di proprietà dei degenti, degli accompagnatori, dei visitatori ed in genere di terzi. La garanzia viene prestata senza l'applicazione del disposto dell'art. 17) delle C.G.A.

d) Resta convenuto che si intendono comprese in polizza e quindi in garanzia anche senza espressa dichiarazione e senza attribuzione di valore e senza applicazione della regola proporzionale:

a) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno, carte valori e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore;

b) archivi, documenti, disegni, registri, libri, pubblicazioni e simili, microfilm, fotocolor, schede, dischi, nastri, cassette video;

c) fili per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici;

d) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichè, dischi incisi, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami e zinchi per incisioni e simili;

e) quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d' antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico od affettivo.

Relativamente alle cose di cui al precedente punto d), la Società risarcisce il solo costo di riparazione o di ricostruzione ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico.

L' indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite.

Relativamente alle cose di cui ai precedenti punti b) e c) la Società risponde, nel rispetto di quanto stabilito come limite di indennizzo e senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C., del costo del materiale e delle operazioni manuali, meccaniche e meccanografiche per il rifacimento degli enti distrutti e danneggiati.

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati ad oggetti d' arte, collezioni e raccolte con l' avviso che:

- per ogni singolo oggetto non verrà risarcita somma superiore a € 10.400,00;

- la perdita di un oggetto formante la raccolta o la collezione non corrisponde alla perdita dell' intera raccolta o collezione.

## GARANZIE COMPLEMENTARI

### CONDIZIONI PARTICOLARI SPECIFICHE RELATIVE AGLI APPARECCHI PER EMODIALISI

Gli apparecchi per emodialisi ed altre attrezzature mediche assicurate possono trovarsi presso terzi.

Per l' identificazione degli apparecchi, dei valori e dell' ubicazione dei rischi, si fa riferimento ai documenti in possesso dell' Assicurata che la stessa si impegna ad esibire ad ogni richiesta della Società e/o dei suoi funzionari incaricati.

Le franchigie e/o gli scoperti, nonché i limiti di massimo risarcimento previsti dalla presente polizza si intendono nulli e privi di effetto.

### INCENDIO PROVOCATO DA RADIO - ISOTOPI

A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione la Compagnia risponde dei danni di incendio provocati dall' uso o detenzione di radio - isotopi.

### FENOMENO ELETTRICO

Gli Assicuratori rispondono dei danni materiali e diretti da fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, calcolatori e/o elaboratori elettronici, apparecchi elettronici ad uso domestico, audio ed audiovisivi, installazioni, condutture, motori, apparecchiature elettriche ed elettroniche, impianti telefonici, antifurto ecc.. per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, compresa l'azione del fulmine e dell' elettricità atmosferica.

Gli Assicuratori non rispondono dei danni:

- a) causati da usura o da carenza di manutenzione;
- b) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- c) dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore.

### ESPLOSIONI E SCOPPI(esclusi ordigni esplosivi)

La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da esplosioni o scoppi verificatisi all' esterno dei locali assicurati per cause indipendenti dall' attività dichiarata in polizza.

Sono altresì compresi i danni cagionati da esplosioni o scoppi verificatisi in relazione alle attività svolte dall' Azienda.

### INDENNITA' AGGIUNTIVA A PERCENTUALE

In caso di sinistro l'indennizzo - calcolato per ciascuna partita presa separatamente - sarà maggiorato di un 10%, a titolo di risarcimento per interruzione o intralcio dell' attività con il massimo del 10%.

### RICORSO TERZI (VALIDO PER PIU' LOCALITA')

La Società si obbliga a tenere indenne l' Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell' Assicurato.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo dei beni nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l' Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo salvo i veicoli dei dipendenti dell' Assicurato e dei mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell' ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell' acqua, dell' aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell' Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l' assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l' Amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente.

L' Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell' Assicurato.

L' Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l' art. 1917 del C.C.

Tale garanzia vale anche per i danni causati da materiale non assicurato con la presente polizza ed inserito in eventuale polizza elettronica.

#### **FERMENTAZIONE**

La Società risponde dei danni prodotti da fermentazione (trasformazione chimica della materia organica) alle cose assicurate.

#### **RISCHIO LOCATIVO**

La Società, nei casi di responsabilità dell' Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, secondo le Condizioni Generali di Assicurazione e le norme di liquidazione da esse previste dei danni diretti e materiali cagionati da incendio od altro evento garantito dalla presente polizza, anche se causati con colpa grave dell' Assicurato medesimo, ai locali tenuti in locazione dell' Assicurato.

Tale garanzia vale anche per i danni causati da materiale non assicurato con la presente polizza ed inserito in eventuale polizza elettronica.

#### **AUTOCOMBUSTIONE**

La Società risponde dei danni prodotti da autocombustione (combustione spontanea senza fiamma) alle cose assicurate alle partite specificate in polizza.

#### **IMPLOSIONE**

La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da implosione, intendendosi per tale il cedimento per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna di apparecchiature, serbatoi e contenitori in genere, non determinato da usura, corrosione, difetti di materiali o carenza di manutenzione.

### ONORARI DEI PERITI

La Compagnia rimborserà in caso di danno risarcibile a termini di polizza, le spese e/o onorari di competenza del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché la quota parte di spese e onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito.

### ONORARI ARCHITETTI - INGEGNERI - CONSULENTI

Viene convenuto che in caso di sinistro l'indennizzo includerà gli onorari degli architetti, ingegneri, consulenti per stime, piante, descrizioni, misurazioni, ispezioni necessariamente sostenute per la reintegrazione della perdita in caso di danno causato da ogni rischio così assicurato su fabbricati, macchinari, impianti.

### ORDINANZE DI AUTORITA', ONERI DI URBANIZZAZIONE ED ALTRI COSTI

In caso di sinistro la Società risponderà dei maggiori costi, compresi gli oneri di urbanizzazione, che si rendesse necessario sostenere per la ricostruzione e/o riparazione dei beni danneggiati, compresa l'integrale costruzione a nuovo delle opere di fondazione dei fabbricati rimaste illese dopo un danno risarcibile a termini della presente polizza ma non utilizzabili parzialmente o totalmente.

Tali maggiori costi possono essere riconducibili a:

- mutati criteri costruttivi imposti dalla tecnica;
- Leggi, regolamenti ed ordinanze statali o locali che regolano la riparazione e/o la costruzione di fabbricati (o loro strutture) o di macchinari nonché l'uso dei suoli;
- rispetto delle "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" vigenti al momento del sinistro solo nel caso in cui i fabbricati danneggiati rispondano alle "Norme tecniche per le costruzioni nelle zone sismiche" in vigore all'epoca della realizzazione degli stessi.

Quanto sopra sia nel caso di ricostruzione nella stessa ubicazione che su altra area. Ferma la copertura delle spese di demolizione e sgombero come da articolo che precede (rif. art. 9-oggetto dell'assicurazione delle Norme che regolano l'assicurazione incendio), ai sensi del presente articolo si intendono altresì garantite le spese per smantellamento, sgombero o demolizione del patrimonio non danneggiato in seguito all'imposizione di una qualsiasi legge od ordinanza che regoli o renda necessarie le suddette operazioni.

### DANNI ALLE LASTRE

La Società risponde dei danni alle lastre ed insegne di vetro, cristallo e specchi provocati da fatto accidentale dell'Assicurato e/o Terzi oltre a quelli conseguenti ad eventi garantiti con la presente polizza.

### SPESE DI TRASLOCO

La Società risarcisce le spese di trasloco che l'Assicurato deve sostenere a seguito di un sinistro indennizzabile a termini di polizza.

La garanzia è prestata entro il limite del 10% dell'importo liquidato per ciascun sinistro.

## EVENTI SPECIALI

### ONDA SONORA

La Società risarcisce i danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati determinati da superamento del muro del suono da parte di aeromobili ed oggetti in genere.

### **CORPI CELESTI E SATELLITI**

La Società risarcisce i danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da caduta di meteoriti ed altri corpi celesti nonché da satelliti ed ogni altra cosa in orbita o rotante attorno alla terra, loro parti o cose da essi trasportate.

### **URTO VEICOLI**

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da urto veicoli, in transito sulla pubblica via o all' interno dello stabilimento o del recinto

aziendale, sia che appartengano all' Assicurato e/o a personale al suo servizio.

Si intendono compresi anche i danni provocati agli impianti semaforici e alle centraline operative, con facoltà di rivalsa sul terzo responsabile. Si intendono inoltre compresi anche i danni agli impianti in genere quali ad esempio apparecchi di illuminazione, posti anche nella pubblica via, attrezzature sportive ecc..

### **FUMO**

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purchè detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ed appropriati camini.

### **EVENTI SOCIOPOLITICI**

La Società risponde:

1. dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti di terrorismo o di sabotaggio anche organizzato, atti vandalici e dolosi;
2. dagli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati - anche a mezzo degli ordigni esplosivi - da persone dipendenti o non del Contraente o dell' Assicurato che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazioni, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.

La Società non risponde dei danni :

- a) di inondazione o frana;
- b) di rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- c) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
- d) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero;
- e) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguenti alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- f) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione, degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operante anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l' occupazione medesima si protraesse per oltre

5 giorni consecutivi, la Società non risponderebbe dei danni di cui al punto 2 anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

#### **EVENTI ATMOSFERICI**

La Società risponde dei danni:

1. materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragano, bufere, pioggia, tempesta, grandine, tromba d'aria e altre simili condizioni atmosferiche, vento e cose da esso trascinate e/o trasportate (inclusi i danni da urto di cose asportate o crollate per effetto di uno degli eventi per i quali è prestata la presente garanzia);
2. di accumulo di polvere, sabbia o quant'altro trasportato dal vento, di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.

La Società non risponde dei danni:

a) causati da:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
- mareggiata e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rotture o rigurgito dei sistemi di scarico;
- gelo, sovraccarico neve;
- cedimento o franamento del terreno;

ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra.

b) subiti da:

- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- recinti, cancelli, gru, cavi aerei, antenne e consimili installazioni esterne;
- enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
- fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non al sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- lastre di cemento-amianto e manufatti in materia plastica per effetto di grandine.

Per impianti ed Enti all'aperto la garanzia viene prestata con una franchigia di € 2.500,00 e con un massimo risarcimento, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di validità della copertura di € 104.000,00.

#### **SMOTTAMENTI FRANAMENTI CEDIMENTI DEL TERRENO E CADUTA MASSI**

La Società risponde dei danni subiti dagli enti assicurati alle partite tutte in conseguenza di smottamenti, franamenti, cedimenti del terreno e caduta massi, comunque occasionati, purché tali eventi non siano stati determinati da terremoto.

#### **ACQUA CONDOTTA ANCHE PIOVANA**

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fuoriuscita di acqua e liquidi condotti in genere, compresa acqua piovana, a seguito di rottura, guasto e traboccamento di impianti idrici, igienici, tecnici, termici, pluviali o tubazioni in genere esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti gli enti medesimi, compreso traboccamento dei pluviali stessi ed occlusioni di tubazioni e condutture.

La Società non risponde:

a) dei danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature.

#### **RICERCA GUASTI**

La Società, in caso di danno arrecato dalla fuoriuscita di acqua condotta a seguito di guasto e/o rottura degli impianti idrici, igienici, termici, pluviali o tecnici posti nei fabbricati assicurati o contenenti gli enti medesimi, indennizza anche le spese per la ricerca del guasto e/o rottura, per riparare o sostituire le tubazioni e i relativi raccordi collocati nei muri, nei pavimenti, nei piazzali nei quali la rottura accidentale si è verificata, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione e il ripristino di parti del fabbricato.

#### **ACQUA PIOVANA**

La Società si obbliga a risarcire l' Assicurato dei danni materiali diretti causati alle cose assicurate da acqua piovana.

Sono tuttavia esclusi dall' assicurazione:

- a) i danni che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazione di acqua dal terreno e dal tetto, da gelo e da crollo per accumulo di neve, nonché da acqua penetrata attraverso le finestre e lucernai lasciati aperti;
- b) i danni causati da fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi di acqua, dagli argini di corsi naturali od artificiali, da laghi, bacini, dighe anche se derivanti da acqua piovana;
- c) i danni indiretti, consequenziali o di inattività di qualsiasi genere e specie.

#### **RIGURGITI ACQUE DI SCARICO**

L' assicurazione è estesa al risarcimento dei danni diretti e materiali alle cose assicurate arrecati dal rigurgito e/o traboccamento delle acque di scarico (compreso il rigurgito di acqua piovana) e delle fogne verificatosi all' interno del fabbricato.

#### **INONDAZIONI, ALLUVIONI E ALLAGAMENTI**

La Società risponde dei danni materiali e diretti, compresi quelli derivanti da incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamento, bagnamento e danni d' acqua in genere, compresi fango e corpi trasportati dall' acqua anche se tali eventi sono causati da terremoto.

La Società non risponde dei danni:

- a) causati da mareggiata, marea, maremoto, frana, cedimento o smottamento del terreno, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell' inondazione, alluvione, allagamento sugli enti assicurati;
- c) a enti mobili all' aperto;
- d) alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. sul pavimento.

#### **GRANDINE (GARANZIA INTEGRATIVA)**

Fermo quanto disposto nell' estensione di garanzia relativa agli "eventi atmosferici" e ad integrazione della stessa;

La Società risponde dei danni causati dalla grandine ai:

- serramenti, vetrate e lucernai in genere;
- coperture in cemento o plastica;

- lastre in cemento-amianto e manufatti in materia plastica;  
 anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.

#### **SOVRACCARICO NEVE**

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da sovraccarico di neve sui tetti, compresi i danni da bagnamento e quelli che si verificassero all'interno dei fabbricati e loro contenuti purchè avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto, pareti, lucernari e serramenti in genere direttamente provocato dal peso della neve.

La Società non risarcisce i danni causati:

- da valanghe e slavine;
- da gelo, ancorchè conseguente a evento coperto dalla presente estensione di garanzia;
- ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve ed al loro contenuto;
- ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;
- ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto;
- a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonchè all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle parti in seguito al sovraccarico di neve.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza richiamata in premessa.

#### **GELO/GHIACCIO**

La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza diretta di gelo e/o ghiaccio che provochi danni ai fabbricati oppure la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere al servizio dei fabbricati purchè l'attività svolta dagli impianti danneggiati dal gelo non siano state sospese per più di 72 ore antecedenti il sinistro.

#### **COLAGGIO ATTREZZATURE ANTINCENDIO**

La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di:

- acqua o altre sostanze provenienti da qualsiasi attrezzatura antincendio, incluse le relative alimentazioni;
- crollo, cedimento o caduta di serbatoi, loro elementi o altre parti dell'attrezzatura antincendio.

La Società non risponde:

- dei danni occorsi in occasione di lavori di installazione, lavori di riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive dei locali protetti che coinvolgono in tutto o in parte l'attrezzatura antincendio;
- dei danni derivanti da gelo.

#### **ACCIDENTALE COLAGGIO O FUORIUSCITA DEI FLUIDI**

La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate a causa di accidentale colaggio e fuoriuscita dei fluidi.

#### **MERCI IN REFRIGERAZIONE**

A parziale deroga del relativo articolo delle C.G.A., ferme le restanti esclusioni salvo quanto in seguito espressamente derogato, gli Assicuratori rispondono dei danni subiti dalle merci in refrigerazione a causa di:

1. mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
  2. fuoriuscita del fluido refrigerante conseguenti:
    - a. ad incendio, fulmine, esplosione, scoppio, caduta aerei o da altro evento garantito in polizza;
    - b. all'accidentale verificarsi di guasti o rotture dell' impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell' acqua o del fluido frigorigeno o di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all' impianto stesso.
- La garanzia si intende operante anche se gli eventi previsti ai punti a) e b) di cui sopra sono causati da persone (dipendenti o non dell' Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio.

#### **TERREMOTO**

La Società risponde dei danni materiali e diretti, compresi quelli da incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Agli effetti della presente garanzia le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

#### **DISPERSIONE LIQUIDI**

La Società risponde dei danni da dispersione di liquidi causata dalla rottura dei contenitori.

La Società non risponde:

- a) dei danni di stillicidio dovuti ad imperfetta tenuta strutturale dei contenitori, a corrosione od usura ;
- b) dei danni da dispersione da contenitori di capacità inferiore a lt. 300 ;
- c) dei danni causati ad altri enti dalla dispersione del liquido;
- d) delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

## **CONDIZIONI PARTICOLARI**

#### **DANNI PRECEDENTI (esonero)**

La mancata dichiarazione di danni che avessero colpito le cose oggetto dell' assicurazione nell' ultimo decennio precedente la stipulazione della polizza non può essere invocato dalla Società come motivo di non indennizzabilità di un eventuale sinistro salvo il caso di manifestata mala fede.

#### **COLPA GRAVE**

La Società risponde dei danni derivanti agli enti assicurati determinati anche da condotte gravemente colpose.

#### **DEROGA ALLA PROPORZIONALE (se non operante la clausola "Assicurazione con dichiarazione di valore)**

Relativamente alle partite tutte a parziale deroga dalle C.G.A., si conviene tra le parti che, in caso di sinistro, non si farà luogo all' applicazione della proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 20%.

Qualora tale limite del 20% dovesse risultare oltrepassato, il disposto dalle C.G.A. rimarrà operativo per l' eccedenza rispetto a detta percentuale, fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, il risarcimento non potrà superare la somma assicurata medesima.

#### **RIVALSA**

"La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'evento dannoso, intendendosi per terzi anche le persone delle quali l'Assicurato debba rispondere a norma di legge, a condizione che l'Assicurato o le Autorità competenti non abbiano loro stessi esercitato l'azione di rivalsa contro il responsabile medesimo.

La Società eserciterà il diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso il personale in rapporto di dipendenza o di servizio con il Contraente e i Direttori dello stesso in caso di fatti o atti commessi con dolo o colpa grave accertati con sentenza passata in giudicato.

Tale rinuncia alla rivalsa non è valida nei confronti di fornitori di beni e servizi".

#### **ANTICIPO INDENNIZZI**

L' Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro , il pagamento di un acconto pari al 50% dell' importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull' indennizzabilità del sinistro stesso e che l' indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00.

L' obbligazione della Società verrà in essere entro 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell' anticipo.

Nel caso che l' assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell' acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.

Il pagamento definitivo dell'indennizzo sarà in ogni caso effettuato entro 30 giorni dall'atto di liquidazione amichevole o arbitrale.

#### **INDENNIZZO SEPARATO PER CIASCUNA PARTITA**

Si conviene fra le parti che, in caso di sinistro , dietro richiesta della Ditta Assicurata, sarà applicato tutto quanto previsto dalle C.G.A. (pagamento dell' indennizzo) a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, ai soli effetti del suddetto articolo, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per sinistro.

#### **ASSICURAZIONE DEL COSTO DI RICOSTRUZIONE O DI RIMPIAZZO**

Si conviene tra le parti che, in caso di danno, totale o parziale causato da eventi previsti dalla presente polizza, l'indennizzo verrà calcolato in base al costo di "ricostruzione e rimpiazzo a nuovo" delle cose distrutte o danneggiate, determinato come segue:

a) in caso di distruzione:

- per i fabbricati, escluso il rischio locativo per il quale deve essere considerato il valore allo stato d'uso, il costo di ricostruzione a nuovo (escluso il valore dell'area);

- per i beni mobili il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
  - per le opere d'arte l'indennizzo verrà effettuato in base al valore di mercato al momento del sinistro, con i limiti di indennizzo specificati in polizza.
- b) In caso di danno parziale:

- il costo integrale di riparazione, ripristino e restauro degli enti danneggiati.

Le parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:

1. in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:

- a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse;
- b) il supplemento che, aggiunto all' indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo".

2. Il pagamento del supplemento di indennità sarà effettuato in base allo stato di avanzamento dei lavori; verrà cioè eseguito entro 30 giorni da quando sia stata emessa regolare fattura comprovante l'avvenuta ricostruzione o rimpiazzo, anche parziale, anche su area diversa da quella nella quale si trovano le cose colpite purchè da ciò non derivi aggravio per la Società, degli enti distrutti o danneggiati, fermi restando gli importi globali concordati in sede di perizia.

3. Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalla stima di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto dell'art. 17.

#### **DIFFERENZIALE STORICO-ARTISTICO / OPERE DI ABBELLIMENTO**

Ad integrazione della somma assicurata alla partita patrimonio immobiliare, la Società presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico-artistiche, possano subire a seguito di sinistro e che eccedano le normali spese di ricostruzione e/o ripristino.

A titolo esemplificativo e non limitativo tali danni possono riguardare:

- affreschi;
- bassorilievi;
- ornamenti murari;
- monumenti;
- mosaici;
- soluzioni architettoniche

e possono consistere:

- nelle spese di ripristino e/o restauro quali, ad esempio, costi dei materiali, spese/competenze degli artigiani e/o artisti;
- nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti, purchè simili a queste;
- nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico-artistico.

L'assicurazione è prestata senza applicazione dell'art. 1907 del Codice Civile e fino alla concorrenza della somma di € 1.000.000,00 per ogni sinistro.

In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono sin d'ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai beni storici e culturali competenti nel territorio ove si colloca l'ente danneggiato.

#### **CONTIGUITA' E VICINANZE PERICOLOSE (esonero)**

L'Assicurato è sollevato dall'obbligo di dichiarare se in contiguità o a distanza minore di mt. 20 dai fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate, esistono cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.

#### **PRESENZA DI AUTOVEICOLI**

Nei fabbricati assicurati possono venire ricoverati autoveicoli di proprietà della Ditta Assicurata, e di terzi.

Pertanto i carburanti contenuti nei serbatoi dei suddetti autoveicoli devono intendersi influenti ai fini della valutazione del rischio.

#### **MANUTENZIONE IN CORSO**

Non costituisce circostanza aggravante l'esistenza al momento del sinistro di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione e/o ristrutturazione interna dei fabbricati.

#### **OPERAZIONI PERITALI**

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

#### **MACCHINARI IN RIPARAZIONE**

La garanzia viene estesa, relativamente a quanto assicurato alla part. 2 Patrimonio Mobiliare ed a fronte degli eventi assicurati con la presente polizza, ai beni assicurati quando gli stessi sono temporaneamente rimossi dallo stabilimento oggetto della presente assicurazione, per riparazioni, pulizia, manutenzione, adattamento o per altri scopi similari.

Tale estensione:

- non si applica se tali beni sono già assicurati per gli stessi eventi;
- non si applica nel caso di motoveicoli, autoveicoli o altri veicoli iscritti al P.R.A.

Resta convenuto che in nessun caso la Società risarcirà per singolo sinistro somma superiore a € 103.300,00.

#### **DISLOCAZIONE MACCHINARI E MERCI**

Si prende atto che parte degli enti assicurati alla partita 2 possono trovarsi, ed ivi intendersi assicurati fino ad un massimo del 20% della somma assicurata con detta partita, presso ubicazioni diverse da quelle dichiarate, depositi di terzi, laboratori di terzi, fiere, mostre in Italia ed all'Estero.

Per ciascuna delle ubicazioni esterne la Società non sarà tenuta a corrispondere indennizzo maggiore di € 103.300,00.

#### **COPERTURA AUTOMATICA NUOVI ENTI E REGOLAMENTO PREMIO**

**(se non operante la clausola assicurazione con dichiarazione di valore)**

Relativamente alle partite 2) e 3) eventuali variazioni, anche riconducibili ad ampliamenti, modifiche o apporto di migliorie di beni già esistenti, si intendono automaticamente comprese e/o escluse.

Il Contraente si impegna conseguentemente a comunicare alla Società, entro 120 giorni dalla fine di ogni annualità assicurativa, l'effettivo valore consuntivo di ciascuna partita e la Società provvederà all'emissione di apposita appendice per l'aggiornamento delle somme assicurate per l'anno successivo nonché appendice di regolazione premio il cui importo corrisponderà al 50% del premio ottenuto applicando i tassi annui agli aumenti/diminuzioni delle somme assicurate.

Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 60 giorni dalla presentazione al Contraente della relativa appendice di regolazione formalmente ritenuta corretta.

In caso di ritardata comunicazione dei dati di regolazione o di ritardato pagamento del premio di congruaglio, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più congruaglio).

#### **PERDITA DELLE PIGIONI O MANCATO GODIMENTO DEI LOCALI**

Se i locali assicurati sono colpiti da sinistro indennizzabile a termine della presente polizza, l'assicurazione è prestata per i locali effettivamente appigionati, fino alla concorrenza dell'ammontare della pigione di un anno e, per i locali occupati dall'Assicurato-Proprietario fino a concorrenza della pigione di un anno presumibilmente ad essi relativa; in ambo i casi la pigione annua massima computabile non potrà superare 1/15 del valore che, rispetto a quello assicurato per il fabbricato, compete alle singole unità immobiliari.

#### **COMUNICAZIONI DELL'ASSICURATO**

Si prende atto che le eventuali comunicazioni del Contraente e dell'Assicurato possono essere fatte a mezzo raccomandata, raccomandata a mano, telex, telegramma, telefax o altro mezzo idoneo atto a comprovare la data ed il contenuto.

#### **OBBLIGO DI FORNIRE DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO**

La Società

1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in caso di risoluzione anticipata del contratto contestualmente all'esercizio del recesso, si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato:
  - a) il numero identificativo attribuito dalla Società (in formato "numero");
  - b) la data del sinistro (in formato "data");
  - c) la data di accadimento dell'evento se non coincidente con quella del sinistro (in formato "data");
  - d) il nominativo del reclamante o, qualora non divulgabile, un codice identificativo univoco (in formato "testo");
  - e) l'indicazione se trattasi di danneggiamento a cose o a persone o se trattasi di evento mortale (in formato "testo");
  - f) la descrizione dettagliata dell'evento (in formato "testo");
  - g) lo stato di trattazione (aperto, chiuso senza seguito, chiuso con pagamento, non in garanzia) (in formato "testo");

- h) la sede di trattazione (stragiudiziale, giudiziale civile, giudiziale penale, accertamento tecnico non ripetibile) (in formato "testo");  
 i) l'importo stimato dell'indennizzo (cosiddetta "riserva" attribuita dalla Società) (in formato "valuta");  
 j) l'importo liquidato dalla Società a titolo d'indennizzo (in formato "valuta");  
 k) la data di avvenuto pagamento o comunque la data di chiusura della pratica per altro motivo (in formato "data").

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

-la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa dalla data di apertura del fascicolo del sinistro, fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni attività contrattualmente o legalmente richiesta;

-rappresentano un'insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti il suo rapporto contrattuale con la Società, come pure per ogni e qualsiasi effetto od adempimento previsto dalla vigente ed applicabile legislazione.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell'inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di € 25,00 a valere sull'ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

#### **CLAUSOLA BROKER**

Il Contraente/Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società di brokeraggio Marsh S.p.A., in qualità di Broker, ai sensi della Legge 28 novembre 1984 n. 792e del D. Lgs. 209/2005.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato tramite il Broker si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

Gli Assicuratori inoltre riconoscono che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker sopra designato, e riconoscono che tale pagamento è liberatorio per l'Assicurato/Contraente.

#### **VALIDITA' ESCLUSIVA DELLE NORME DATILOSCRITTE**

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

#### **1) ASSICURAZIONE CON DICHIARAZIONE DI VALORE**

1. Il Contraente dichiara che le somme assicurate con la presente polizza alle partite 1) e 4) indicate nella medesima comprendono il valore della totalità dei Fabbricati e Rischi locativi

costituenti le partite medesime e siti nell' ubicazione descritta; esse sono corrispondenti alla valutazione effettuata, con i criteri indicati alla clausola "Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo", dallo Stimatore indicato in polizza alla data indicata in polizza (e successivi aggiornamenti) della quale viene data copia dal Contraente alla Società Delegataria, con vincolo di riservatezza.

Gli elaborati di stima iniziali e successivi, oltre all' elenco dettagliato degli enti, devono esporre chiaramente i valori globali da assicurare per ciascuna partita quale configurata in polizza.

2. Limitatamente alle partite sopra indicate - ed in quanto siano osservate le condizioni che seguono - non si farà luogo, qualunque sia il valore degli enti assicurati che risulterà al momento del sinistro, all' applicazione della regola proporzionale di cui all' art. 17 delle C.G.A. Per espressa dichiarazione delle Parti la suddetta valutazione non è considerata come "stima accettata" agli effetti dell' art. 1908, secondo comma, del Codice Civile e, in caso di sinistro, si procederà di conseguenza alla liquidazione del danno secondo le condizioni tutte di polizza con la sola deroga esplicitamente regolata dalla presente Convenzione per quanto riguarda il predetto art. 17 delle C.G.A.

3. Il Contraente è tenuto a consegnare alla Società Delegataria, al termine di ciascun periodo di assicurazione e quindi anche successivamente alla scadenza della polizza, un rapporto di aggiornamento o convalida della dichiarazione di valore, redatto dallo Stimatore indicato in polizza, non anteriore di 30 giorni dalla data di scadenza dei periodi stessi. Tali rapporti dovranno essere consegnati non oltre 30 giorni dalla data della loro effettuazione.

4. Relativamente alle variazioni comportanti modifica delle somme assicurate alle partite indicate in polizza che intervengano nel corso del periodo di assicurazione, si conviene tra le Parti di ritenere automaticamente assicurate le maggiori somme:

a) risultanti da rivalutazioni degli enti preesistenti, oggetto dei rapporti di stima, dovute ad eventuali oscillazioni di mercato o modifiche dei corsi monetari ad ampliamento, modifica o apporto di migliorie;

b) derivanti da introduzione di nuovi enti ascrivibili alle sopraindicate partite purchè tali maggiorazioni non superino complessivamente, partita per partita, il 30% delle somme indicate in polizza in base all' ultimo rapporto di aggiornamento o, in mancanza, a quello iniziale. Qualora invece per una o più partite prese ciascuna separatamente le circostanze specificate ai punti a) e b) comportino nel loro insieme aumenti superiori al 30%, le partite medesime, in caso di sinistro, saranno assoggettate alla regola proporzionale (art. 17 delle C.G.A.) in ragione della parte - determinata in base alle stime peritali - eccedente la suddetta percentuale. Di conseguenza ai fini del limite massimo di indennizzo (art. 19 delle C.G.A.) quest'ultimo non potrà in alcun caso eccedere la somma indicata nella partita di polizza maggiorata del 30%.

Ai fini di quanto sopra non si terrà conto delle maggiori somme:

I - imputabili all' introduzione di enti che siano separatamente assicurati con apposito atto fino a quando, a seguito dell' aggiornamento dei rapporti di stima, verranno conglobati nei valori di polizza soggetti alla presente Convenzione.

II - relative ad enti nuovi non ascrivibili alle partite elencate al punto 1), l' entrata in garanzia dei quali verrà concordata tra le Parti non appena inclusi nelle stime.

5. Alla scadenza di ciascun periodo di assicurazione la Società Delegataria provvederà all'emissione di apposita appendice per l'aggiornamento dei valori in base al rapporto inoltrato a cura del Contraente come previsto al punto 3), che dovrà comprendere tutti gli enti introdotti a nuovo.

Qualora, tuttavia, le risultanze delle stime comportassero, per una o più partite prese ciascuna separatamente, maggiorazioni superiori del 30% rispetto agli ultimi valori indicati in polizza o, comunque, venissero richieste variazioni di eventuali limiti o simili, l'assicurazione degli aumenti, per il successivo periodo di assicurazione, è condizionata a specifica pattuizione fra le Parti pure per quanto riguarda i tassi da applicare.

6. Con l'appendice di aggiornamento di cui al punto 5) si farà luogo anche alla regolazione del periodo di assicurazione trascorso relativamente agli aumenti o diminuzioni di cui al punto 4), lettere a) e b), circa i quali l'Assicurato (in caso di aumenti) o la Società (in caso di diminuzioni) sono tenuti a corrispondere, partita per partita, il 50% del premio annuo ad essi pertinente.

7. La presente Convenzione ha durata pari a quella della polizza ma rescindibile da entrambi le Parti ad ogni scadenza mediante preavviso da darsi con lettera raccomandata almeno trenta giorni prima della scadenza medesima.

In caso di disdetta resteranno ovviamente inoperanti i reciproci impegni previsti dalla Convenzione stessa a decorrere dalla data di scadenza del periodo di assicurazione in corso, fermi gli obblighi di regolazione del premio.

8. La presente Convenzione rimane inoperante se il Contraente non avrà ottemperato all'obbligo di presentazione, nei termini convenuti al punto 3), del rapporto di aggiornamento e la Società Delegataria, in questo caso, emetterà l'appendice di regolazione del premio, con le modalità di cui al punto 6), in base ai capitali figuranti in polizza maggiorati, partita per partita, del 30%.

9. I premi dovuti a termini della presente Convenzione dovranno essere pagati entro 60 giorni da quello in cui la Società Delegataria ha presentato all'Assicurato il relativo conto di regolazione.

In caso di ritardato pagamento del premio di conguaglio, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).

10. Oltre a quanto specificatamente convenuto circa la regola proporzionale, la presente assicurazione non comporta nessuna altra deroga alle Condizioni Generali di Assicurazione.

**SVILUPPO E CONTEGGIO DEL PREMIO (tassi e premi lordi):**

PARTITE		VALORI ASSICURATI	TASSO LORDO PRO MILLE	PREMIO LORDO ANNUO
1	Patrimonio Immobiliare	€ 425.197.900,00	0,13	€ 55.275,72
2	Patrimonio Mobiliare	€ 72.200.000,00	0,15	€ 10.830,00
3	Merci	€ 3.900.000,00	0,18	€ 702,00
4	Rischio Locativo	€ 5.752.900,00	0,10	€ 575,29
5	Indennità aggiuntiva 10% su partite 1-2-3	€ 50.129.790,00	0,19	€ 9.524,66
5a	Indennità aggiuntiva 10% su partita 4	€ 575.290,00	0,19	€ 109,30
6	Ricorso Terzi	€ 2.600.000,00	0,10	€ 260,00
7	Ordinanze di autorità, Oneri di urbanizzazione ed altri costi	€ 85.039.580,00	0,01	€ 850,39
<b>GARANZIE CATASTROFALI partite di riferimento 1-2-3-5</b> <b>SOMMA ASSICURATA € 562.054.350,00</b>				
PARTITE			TASSO LORDO PRO MILLE	PREMIO LORDO ANNUO
Inondazioni, alluvioni, allagamenti			0,06	€ 33.085,66
Sovraccarico neve			0,03	€ 16.542,83
Terremoto			0,05	€ 27.571,38
Grandine			0,03	€ 16.542,83

Premio Annuo netto	Accessori	Imposte	Premio Totale lordo annuo
€ 140.589,00	0	€ 31.281,06	€ 171.870,06

Torino, 31/12/2014

IL CONTRAENTE

UnipolSai Assicurazioni S.p.A

**UnipolSai**  
ASSICURAZIONI Divisione   
**LIVIO GAGLIA**  
*Agente Generale Procuratore*  
0225 - Torino Centro

La presente polizza è stata emessa in 3 esemplari ad un solo effetto il giorno 31/12/2014 in TORINO Formano parte integrante della polizza n. 32 fogli dattiloscritti.  
Il pagamento dell'importo, dovuto alla firma della presente polizza di € 171.870,06 è stato effettuato a mani del sottoscritto oggi 31/12/2014.

L'agente  Esattore

ENTE: ASL TO4


CIG 5864976B4B  
Decorrenza 31/12/2014Agenzia 0225 Divisione La Fondiaria  
Differimento incasso 60ggPolizza n. 0225.5104036.82  
Broker MARSH S.p.A.**OGGETTO:** Tracciabilità dei flussi finanziari. Comunicazione degli estremi conto corrente dedicato alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010.Agenzia TORINO CENTRO 225 email: [comunicazioni@pec.gaglia.it](mailto:comunicazioni@pec.gaglia.it)Il sottoscritto **Livio GAGLIA** Nato a **Torino**, Provincia di **Torino**, il **25/08/1951**in qualità di **Agente Generale Procuratore di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – Divisione La Fondiaria**,  
dell'Agenzia **TORINO CENTRO (225)**, corso **Tassoni 25**, **10143 TORINO**,C.F. **GGLLVI51M25L219J** P.I. **05342180014****DICHIARA**

Di ottemperare alle disposizioni di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 “ Piano straordinario contro le mafie, e successive modifiche, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, con particolare riferimento all'art. 3 della citata legge, ed a tale fine comunica gli estremi identificativi del conto corrente bancario dedicato

- denominazione banca (o Poste Italiane SpA): **INTESA SANPAOLO S.p.A.**- Sede **piazza Carlo Emanuele II 13/a TORINO (TO)**- numero di conto **100000002017**- codice IBAN: **IT98I0306901036100000002017**- Intestazione **Gaglia Livio Agente Generale UnipolSai Assicurazioni S.p.A.**Dati anagrafici della persona delegata ad operare sul medesimo conto:Nome **Fiorenza** Cognome **Bracco** C.F. **BRCFNZ53L70L219I**nato il **30/07/1953** a **Torino** prov. **Torino** carica **Procuratore**Nome **Stefano** Cognome **Gaglia** C.F. **GGLSFN81M02L219U**nato il **02/08/1981** a **Torino** prov. **Torino** carica **Subagente**Nome **Silvestro** Cognome **Pietrafesa** C.F. **PTRSVS59P16L219Z**nato il **16/09/1959** a **Torino** prov. **Torino** carica **Subagente**

Torino, 20 gennaio 2015

Timbro e Firma

**PER RICEVUTA****Unipol**  
GRUPPO

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Sede legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) – tel +39 051 5077111 – fax +39 051 375349  
Capitale Sociale i.v. Euro 1.977.533.765,65 – Registro delle Imprese di Bologna C.F. e P. IVA 00818570012 – R.E.A. 5111469  
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.,  
iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte  
del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046[www.unipolsai.com](http://www.unipolsai.com) – [www.unipolsai.it](http://www.unipolsai.it)